CAMERA DEI DEPUTATI N. 1010

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PANDOLFI)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(RUFFINI)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(FABBRI)

—

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zaire per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, firmata a Roma il 9 maggio 1973

Seduta del 13 gennaio 1977

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Fra l'Italia e lo Zaire le rispettive Compagnie di navigazione marittima ed aerea svolgono da tempo regolari servizi di linea.

Onde evitare che la contemporanea applicazione in entrambi gli Stati di imposte di analoga natura sugli stessi redditi renda più onerosa la gestione dei predetti servizi è stata conclusa tra i due Stati una Convenzione fiscale.

Il criterio adottato – ed al quale si ispirano tutte le Convenzioni della specie stipulate dall'Italia – è quello di attribuire il potere impositivo al solo Stato di appartenenza della Compagnia, e, più precisamente, allo Stato in cui essa ha stabilito la sua « sede sociale ed amministrativa » (articolo 1, paragrafi 3 e 4). Tale dizione, adottata nella Convenzione in accoglimento di una preferenza manifestata da parte zairese, va intesa nel senso di « sede della direzione effettiva » della Compagnia, espressione più comunemente usata negli accordi in materia.

La Convenzione consta di quattro articoli.

L'articolo 1 precisa il significato da attribuirsi ai termini con i quali nella Con-

venzione vengono designati l'oggetto dell'attività economica ed i soggetti cui la disciplina convenzionale si riferisce.

Da notare, oltre quanto già rilevato sulla identificazione dello Stato di appartenenza della Convenzione, che con la espressione « esercizio della navigazione marittima ed aerea » si è inteso designare non solo l'attività di trasporto di passeggeri, animali e merci, ma anche l'attività sussidiaria relativa alla vendita dei biglietti di passaggio per tale trasporto, esercitata dalle imprese di navigazione marittima ed aerea.

L'articolo 2, ai paragrafi 1 e 2, sancisce l'obbligo degli Stati contraenti di non assoggettare a tassazione i redditi realizzati sui rispettivi territori dalle imprese dell'altro Stato, e quivi imponibili.

Ai sensi del successivo paragrafo 3, la norma trova applicazione anche nel caso in cui imprese delle due Parti partecipano all'esercizio della navigazione marittima ed aerea in *pool*, e/o ad un esercizio in comune.

L'articolo 3 prevede la durata a tempo indeterminato della Convenzione e stabilisce le modalità ed i termini per la sua denuncia.

All'esigenza, infine, di tutelare gli interessi delle compagnie di bandiera delle Parti contraenti, che già da tempo operano, è volta la normativa contenuta nell'articolo 4 della Convenzione, limitatamente ai redditi dei settori del trasporto marittimo ed aereo: in tale clausola è stabilita l'efficacia retroattiva delle norme convenzionali, al 1° gennaio 1965.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zaire per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, firmata a Roma il 9 maggio 1973.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 della Convenzione stessa.

CONVENZIONE

tra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zaire per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale

La Repubblica Italiana e la Repubblica dello Zaire, animate dal desiderio di rafforzare i loro legami di amicizia e di concludere una Convenzione per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti all'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

(*Definizioni*).

1. L'espressione « esercizio della navigazione marittima ed aerea » designa l'attività di trasporto per mare e per aria di persone, animali, merci e posta compresa la vendita di biglietti di passaggio per tale trasporto esercitata dalle imprese di navigazione marittima o aerea.

2. Per « traffico internazionale » si intende ogni attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da un'impresa italiana o zairese, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nel territorio della Repubblica Italiana o della Repubblica dello Zaire.

3. Per « imprese italiane » si intendono le imprese marittime e aeree pubbliche, parastatali o private costituite secondo le leggi italiane e aventi la sede sociale e amministrativa nella Repubblica Italiana.

4. Per « imprese zairesi » si intendono le imprese marittime e aeree pubbliche, parastatali o private costituite secondo le leggi zairesi e aventi la sede sociale e amministrativa nella Repubblica dello Zaire.

ARTICOLO 2.

(*Oggetto*).

1. La Repubblica Italiana s'impegna ad esentare le imprese marittime ed aeree zairesi da ogni imposta, tassa e diritto di qualsiasi natura sui redditi, derivanti dall'esercizio della navigazione marittima e/o aerea in traffico internazionale, realizzati nella Repubblica Italiana ed imponibili nella Repubblica dello Zaire.

2. La Repubblica dello Zaire si impegna ad esentare le imprese marittime ed aeree italiane da ogni imposta, tassa e diritto di qualsiasi natura sui redditi, derivanti dall'esercizio della navigazione marittima e/o aerea in traffico internazionale, realizzati nella Repubblica dello Zaire ed imponibili nella Repubblica Italiana.

3. Le disposizioni dei due paragrafi precedenti saranno altresì applicabili ai casi in cui le imprese zairesi ed italiane partecipino all'esercizio della navigazione marittima ed aerea in *pool* e/o ad un esercizio in comune limitatamente al reddito delle dette imprese.

ARTICOLO 3.

(*Durata*).

La presente Convenzione resterà in vigore a tempo indeterminato e potrà essere denunciata da ciascuna delle due parti contraenti mediante preavviso scritto di sei mesi.

Essa cesserà di avere efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della notifica del preavviso.

ARTICOLO 4.

(*Data di entrata in vigore*).

La presente Convenzione entrerà in vigore a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica tra le due parti; essa avrà effetto per i redditi della navigazione marittima ed aerea realizzati a partire dal 1° gennaio 1965.

FATTO a Roma il 9 maggio 1973 e redatto in lingua italiana e in lingua francese, i due testi facenti egualmente fede.

Per la Repubblica Italiana:

MEDICI.

Per la Repubblica dello Zaire:

MOBUTU.